



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Dipartimento di scienze giuridiche

L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
NEL PROCESSO CIVILE



Udine, 12 maggio 2006

ARGOMENTI

- Intervento legislativo
- Stato attuale
- Prevedibile impatto

INTERVENTO LEGISLATIVO

**Definizione
documento
informatico**

**Registri
cancelleria**

**Processo
telematico**

DPR. 13/02/2001 N. 123

Regolamento concernente l'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile

Art.2

1. E' ammessa la formazione e la
notificazione di atti e provvedimenti
informatici nei modi e nei termini
previsti dal presente regolamento.

Art.4

Atti e provvedimenti
1. Tutti gli atti e i provvedimenti
compiuti come documenti
digitali come espressamente previsto dal presente
regolamento.



**same roads
same rules
same rights**

DPR. 13/02/2001 N. 123

Art.19

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.

2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.

STATO ATTUALE

Riforma società

Decreto competitività

ANTE RIFORMA SOCIETÀ

Legge 7 giugno 1993, n. 183

Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali

Art. 1.

1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:.....

RIFORMA SOCIETÀ

Art. 17.

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

- a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
- b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
- c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

Contenuto dell'atto di citazione

Art. 2.

1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:

...

b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

RIFORMA SOCIETÀ

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n.5

Art. 27.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato **nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.**

RIFORMA SOCIETÀ

D. P. R. 11 febbraio 2005 n.68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 16.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento **non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,** nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

DECRETO COMPETITIVITÀ

- art. 133 (deposito sentenza)
- art. 134, 176, 183 (comunicazione ordinanza fuori udienza)
- art. 250 (intimazione testi)
- art. 173 bis (relazione stima esperto)


GRIMALDELLO PER IL PROCESSO TELEMATICO?

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82


Valore giuridico della trasmissione

Art. 45.

I. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.



Don't automate,
OBLITERATE



Don't automate,
OBLITERATE

**Dalla razionalizzazione
delle attività produttive**

**alla re-ingegnerizzazione
dei processi**

Grazie per l'attenzione

